

Ordinanza
sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale
del 21 marzo 2003¹ sull'energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1

Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2: Costi

Art. 2 Costi di disattivazione

¹ Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di
impianti nucleari.

² I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:

- a. di preparazione tecnica della disattivazione;
- b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto;
- c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive
e contaminate;
- d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattiva-
zione;
- e. di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di disca-
rica dei rifiuti non radioattivi;
- f. di decontaminazione del territorio;
- g. di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza;

RS

¹ RS 732.1

- h. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
- i. di autorizzazione e vigilanza delle autorità;
- j. di assicurazione;
- k. amministrativi.

Art. 3 Costi di smaltimento

¹ Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

² I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

- a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio;
- b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi combustibili esausti;
- c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;
- d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;
- e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
- f. di autorizzazione e vigilanza delle autorità;
- g. di assicurazione;
- h. amministrativi.

Art. 4 Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.

² Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando:

- a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente;
- b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

³ I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

Art. 5 Costi amministrativi dei Fondi

¹ Per costi amministrativi si intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione;
- b. le spese per l'Ufficio;

- c. le indennità corrisposte agli specialisti;
 - d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento;
 - e. altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l'adempimento dei suoi compiti;
 - f. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.
 - g. i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.
- ² I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6 Obbligo di contribuire

¹ I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:

- a. che producono essenzialmente energia utile;
- b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

² I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

³ Gli istituti del settore dei politecnici federali e le università cantonali sono esentati dall'obbligo di contribuire.

Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire

L'obbligo inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio e termina al momento in cui l'impianto nucleare è messo fuori servizio.

Art. 8 Importo dei contributi

¹ I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto e nel modo più equo possibile in base a un modello attuariale.

² I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) proroga la durata per la base di calcolo.

³ La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

⁴ L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento;

- b. ai costi amministrativi dei Fondi;
- c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

⁵ Si suppone un reddito del capitale del 5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari) e un tasso di rincaro del 3 per cento.

Art. 9 Fissazione dei contributi

¹ All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contributi annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati.

² Se il nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all'ultimo calcolo, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.

³ Se, in seguito all'evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato si situa all'esterno di un margine di oscillazione fissato dalla Commissione, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.

⁴ I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.

⁵ La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.

⁶ I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.

Art. 10 Forma dei contributi

Con l'approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti:

- a. sotto forma di titoli;
- b. fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.

Art. 11 Contratti di assicurazione e garanzie.

¹ I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:

- a. garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporre;
- b. il diritto dei Fondi nei confronti dell'assicuratore o del garante non si estingue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso l'assicuratore o il garante;
- c. l'assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;
- d. l'assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall'articolo 6 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione.

² RS 221.229.1

² Non sono riconosciuti in particolare:

- a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
- b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
- c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.

³ Se l'assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

⁴ In caso di disdetta dell'assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l'importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie

La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4: Pretese

Art. 13 Capitale accumulato

¹ Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:

- a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto;
- b. alla partecipazione agli utili;
- c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

² Sono dedotti dal capitale accumulato:

- a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell'impianto in questione;
- b. la quota di costi amministrativi corrispondente all'impianto in questione.

³ La partecipazione agli utili comprende gli interessi, i dividendi e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio dei Fondi. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell'anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.

⁴ Se il capitale accumulato è maggiore del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell'investimento.

Art. 14 Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ I proprietari presentano all'Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento.

² L'Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.

³ Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.

Sezione 5: Politica d'investimento**Art. 15** Collocamento degli averi e contabilità

¹ Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa remunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

² Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.

Art. 16 Restrizioni all'investimento

¹ Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:

- a. imprese tenute a versare i contributi;
- b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un'impresa tenuta a versare i contributi;
- c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica.

² Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6: Valuta e contabilità**Art. 17** Valuta

I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.

Art. 18 Contabilità

¹ L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

² La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni³ concernenti la contabilità commerciale (art. 957–964 CO). Il bilancio e il conto d'esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui dei Fondi.

³ I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

⁴ La Commissione allestisce i rapporti annuali entro sei mesi dalla chiusura dei conti.

Sezione 7:**Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio di centrali nucleari****Art. 19**

¹ I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio di centrali nucleari.

² Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione che attesta il rispetto del piano di accantonamento e l'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

Sezione 8: Organizzazione**Art. 20** Organi

¹ I Fondi dispongono dei seguenti organi:

- a. la Commissione;
- b. l'Ufficio;
- c. il Servizio di revisione.

² I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio.

³ Le indennità sono rette dall'ordinanza del 3 giugno 1996⁴ sulle commissioni nonché dall'ordinanza del 12 dicembre 1996⁵ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

³ RS 220

⁴ RS 172.31

⁵ RS 172.311

Art. 21 Commissione

¹ La Commissione si compone di nove membri al massimo.

² I proprietari hanno diritto a un'adequata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.

³ La Commissione può far capo a specialisti.

Art. 22 Comitati

¹ La Commissione può istituire comitati composti da membri della Commissione e da specialisti.

² Il comitato è presieduto da un membro della Commissione.

³ I comitati e i gruppi di specialisti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione.

Art. 23 Compiti

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. determina il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- b. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanziario e il preventivo per i costi di smaltimento;
- c. stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
- d. decide sull'accettazione di titoli, polizze di assicurazione e altre garanzie;
- e. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari o da restituire ai medesimi;
- f. consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
- g. sottopone al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione;
- h. constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
- i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari;
- j. esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi;
- k. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
- l. fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003⁶ sull'energia nucleare.
- m. investe gli averi dei Fondi.

⁶ RS 732.1

- n. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive;
- o. nomina l'Ufficio;
- p. sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
- q. sceglie i membri dei comitati;
- r. vigila sull'operato dell'Ufficio e degli specialisti cui esso ha fatto capo;
- s. allestisce i rapporti e i conti annuali.

Art. 24 Firma

¹ Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione.

² Quest'ultima può autorizzare altre persone a firmare.

Art. 25 Sedute, quorum, voto

¹ La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all'anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

² La Commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.

³ Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell'oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.

⁴ Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.

Art. 26 Ufficio

¹ L'Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
- b. prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
- c. redige i verbali.

² La Commissione può affidare altri compiti all'Ufficio.

Art. 27 Servizio di revisione

¹ Al mandato di revisione, alla posizione, all'abilitazione, all'indipendenza e all'allestimento di rapporti del Servizio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

² Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale.

Art. 28 Costi

Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell'Ufficio, del Servizio di revisione, degli specialisti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29 Vigilanza

¹ I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

² Se sono constatate anomalie, il Consiglio federale può segnatamente prendere le misure seguenti:

- a. diniego dell'approvazione dei rapporti annuali;
- b. diniego dello scarico alla Commissione;
- c. revoca o sostituzione di membri della Commissione o del Servizio di revisione.

Art. 30 Rendiconto

La Commissione presenta i rapporti annuali per ogni Fondo al Dipartimento, a destinazione del Consiglio federale, e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi. Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.

Art. 31 Rimedi giuridici

La procedura per l'emanazione e l'impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria

Per le centrali nucleari sprovviste di una licenza d'esercizio indeterminata si presume una durata d'esercizio di 40 anni. Se la limitazione della licenza d'esercizio è revocata, la durata di esercizio è stabilita secondo l'articolo 8.

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 5 dicembre 1983⁷ concernente il Fondo di spegnimento;
2. ordinanza del 6 marzo 2000⁸ sul Fondo di smaltimento.
3. regolamento del DATEC del 21 febbraio 1985⁹ concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari;
4. regolamento del DATEC del 15 ottobre 2001¹⁰ concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

⁷ RS 732.013

⁸ RS 732.014

⁹ RU 1985 327, 1994 1757, 1996 3433, 2004 643

¹⁰ RU 2002 66, 2004 645